



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 49 – 20 GENNAIO 2023

Riunione del giorno 09 gennaio 2023

19.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig. **FREDDI Giampiero n.q. di Presidente p.t. della S.S. AS VOLLEY LUBE**
- **S.S. AS VOLLEY LUBE S.r.l.** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Tullio Cristaudo – Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento Reg. n. 5/2022-23 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **FREDDI Giampiero:** *“Per la violazione degli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 16, co. 3 Statuto FIPAV; 19, co. 2 lett. a) R.A.T. FIPAV; 1, 75 e 102, lett. a) Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva perché, nel corso della manifestazione Trofeo delle Regioni 2022 organizzato dalla FIPAV, al termine della gara tra le rappresentative del Lazio e delle Marche disputata il 1 luglio 2022, avvicinava un'atleta minorenni della rappresentativa del Lazio e, alla presenza della madre, gli proponeva di trasferirsi a giocare presso la propria società sportiva A.S. Volley Lube s.r.l. con promesse di futuri successi. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di poteri e violazione dei doveri derivanti dall'esercizio delle funzioni di dirigente del sodalizio A.S. Volley Lube s.r.l.”;*
- **A.S. Volley Lube S.r.l.:** *“in persona del Presidente p.t., per la violazione degli artt. artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 16, co. 3 Statuto FIPAV; 2, co. 2 lett. a) R.A.T. FIPAV; 1 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver, il proprio dirigente Freddi Giampiero, violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva perché, nel corso della manifestazione Trofeo delle Regioni 2022 organizzato dalla FIPAV, al termine della gara tra le rappresentative del Lazio e delle Marche disputata il 1 luglio 2022, avvicinava un*



atleta minorenni della rappresentativa del Lazio e, alla presenza della madre, gli proponeva di trasferirsi a giocare presso la propria società sportiva A.S. Volley Lube s.r.l. con promesse di futuri successi”.

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l’udienza del 21 Dicembre 2022 in videoconferenza, dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, Avv. Marco Rossini, risultava collegato l’Avv. Giovanni Fontana quale difensore nominato dagli incolpati. Il rappresentante della Procura Federale illustrava il deferimento proponendo la sanzione della sospensione da ogni attività federale di mesi uno a carico del Sig. Freddi Giampiero e la multa di euro 200.00 (duecento//00) a carico della società A.S. Volley Lube. L’Avv. Giovanni Fontana, illustrando le difese svolte sia in via preliminare che nel merito, riportandosi integralmente alla memoria depositata, insisteva nelle istanze istruttorie formulate e per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni, chiedendo, in via meramente subordinata, solo la sanzione della ammonizione con diffida a carico del Sig. Freddi. Il Tribunale si riservava di decidere ed all’esito della discussione in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta, riteneva necessaria l’audizione di due testimoni e non ammetteva la prova testimoniale articolata della difesa per mancanza di articolazione dei capitoli di prova e, comunque, perché vertente su fatti successivi all’epoca dell’illecito contestato, così rinviando per l’espletamento della prova disposta e per la discussione all’udienza in videoconferenza del 9 gennaio 2023 ore 15.00.

In tale udienza in videoconferenza, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, Avv. Giuseppe Mario Militerni, risultavano collegati l’Avv. Giovanni Fontana, quale difensore nominato dagli incolpati, e veniva escusso un primo testimone ed al termine si collegava il secondo testimone. Una volta escussi i predetti testi, i quali confermavano entrambi di aver sottoscritto le dichiarazioni rilasciate così come allegate al fascicolo della Procura, attestandone i fatti ivi contenuti, il primo teste, inoltre, a domanda rispondeva “*che non c’era nessun divieto per il Sig. Freddi di parlare con la mamma dell’atleta.*”. Il rappresentante della Procura Federale, pertanto, insisteva nell’atto di deferimento affinché venisse confermata la responsabilità disciplinare per il fatto contestato, con la sanzione di un mese di sospensione da ogni attività federale per il Sig. Freddi e la multa di euro 200,00 (duecento//00) a carico della società.



L'Avv. Fontana illustrava le proprie difese richiamando la memoria depositata e le conclusioni ivi rassegnate, richiedendo, nel contempo, un termine per depositare memorie e, comunque, insistendo, previa revoca dell'ordinanza istruttoria del Tribunale Federale del 21 Dicembre 2022, per l'ammissione dei testi indicati nella propria memoria difensiva alla quale, per il resto, si riportava integralmente.

Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale e delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Udito il difensore degli incolpati e preso atto delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Preso atto delle memorie difensive depositate dagli incolpati e della documentazione del procedimento;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 06 Luglio 2022, a mezzo del quale il Sig. Andrea Burlandi, nella sua qualità di Presidente del Comitato Regionale Fipav Lazio, evidenziava alla Procura Federale Fipav il comportamento tenuto dal tesserato Sig. Freddi Giampiero, il quale, nella sua qualità di dirigente della A.S. Volley Lube, al termine della gara del Trofeo delle Regioni Lazio/Marche disputata in data 01 Luglio 2022 alle ore 11.00 presso la palestra di Alseno, aveva atteso la madre dell'atleta minorenni della selezione Lazio, avvicinandosi e blandendola, innanzi a numerosi testimoni, con promesse di gloria e successi per il figlio qualora questi si fosse trasferito presso la propria società. Precisava, inoltre, l'esponente, che sebbene invitato dallo staff ivi presente a terminare la suddetta condotta, il medesimo Sig. Freddi continuava a reiterare la condotta contestata creando, peraltro, tensione tra tutti i presenti.

La Procura Federale, acquisito il suddetto esposto ed a seguito dell'avvio dell'azione disciplinare del 26 Luglio 2022, effettuava le indagini relative al procedimento con l'acquisizione, tramite il Comitato Regionale Lazio, di alcune sommarie informazioni dei presenti in relazione alla condotta denunciata.



In data 20 Settembre 2022 formulava alla Procura Generale dello Sport apposita istanza di proroga del termine per la conclusione delle indagini per ulteriori quaranta giorni che veniva accolta con provvedimento in pari data agli atti del presente procedimento.

All'esito della comunicazione della conclusione delle indagini del 04 Ottobre 2022, tramite il difensore nominato, gli incolpati facevano pervenire una memoria nella quale, sostanzialmente, eccepivano il mancato rispetto del termine per la conclusione delle indagini ex art. 52 commi 2 e 3 R.G., con richiesta di archiviazione del procedimento anche per l'inutilizzabilità delle indagini svolte fuori dai suddetti termini. In subordine evidenziavano come l'istruttoria effettuata non poteva confermare gli addebiti contestati e la violazione di norme federali atteso che un colloquio tra un adulto e un dirigente sportivo, avvenuto con il libero consenso di entrambi, non poteva mai considerarsi fonte di illecito ma esplicazione di una libertà insopprimibile. Concludevano, pertanto, in via principale, per l'archiviazione del procedimento e, in subordine, nella richiesta di patteggiamento con la pena dell'ammonizione a carico del Sig. Freddi e la multa di Euro 50,0 a carico del sodalizio. La Procura Federale, una volta acquisito il parere negativo della Procura Generale dello Sport alla proposta di patteggiamento effettuata dagli incolpati perché ritenuta non congrua in relazione alla condotta ed agli addebiti contestati, ritenendo esaurita la fase istruttoria e comunque comprovata la dedotta responsabilità disciplinare in capo agli incolpati medesimi, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Ciò premesso, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni svolte dagli incolpati nelle memorie difensive depositate e nelle udienze del presente procedimento, ritiene che la condotta assunta dal tesserato Freddi Giampiero sia meritevole di sanzione disciplinare per le ragioni e nei limiti che qui di seguito si espongono.

Preliminarmente, gli incolpati, anche nelle memorie depositate innanzi al Tribunale, hanno eccepito l'improcedibilità del procedimento in quanto, viene sostenuto, come il deferimento sia arrivato oltre i termini concessi dal Regolamento di Giustizia Sportiva, in considerazione della data di inoltro dell'esposto e la data di chiusura delle indagini e del successivo deferimento che dovrebbe intendersi pertanto, improcedibile.

Tali censure si ritengono infondate per diversi ordini di ragione.



La difesa degli incolpati, infatti, oltre a non tenere in debita considerazione l'istanza di proroga dei termini di quaranta giorni formulata dalla Procura Federale Fipav in data 20 Settembre 2022 e, come tale, accolta in pari data dalla Procura Generale dello Sport, ha travisato a suo piacimento la decorrenza del termine per l'avvio dell'azione disciplinare ma, soprattutto, ha ignorato l'applicabilità al caso di specie della sospensione feriale dei termini dal 1 al 31 Agosto così come "mutuata" dalle norme civilistiche a cui si richiama il regolamento di giustizia domestico.

In particolare si rileva come sia stato comunque rispettato dalla Procura Federale il termine di cui all'art. 52 comma 2 R.G. allorché lo stesso prevede come l'iscrizione nel Casellario Giudiziale debba avvenire tempestivamente, una volta che l'ufficio federale destinatario della notizia di fatto o atto rilevante l'abbia rimessa alla Procura Federale. Considerando, infatti, che l'esposto è stato inoltrato in data 06 Luglio e che non risulta istituito alcun Casellario richiesto dalla norma, il Tribunale ritiene che debba farsi riferimento, come data di decorrenza, alla determinazione all'avvio dell'azione disciplinare da parte della Procura Federale, avvenuta, nel caso di specie in data 26 Luglio 2022, quindi a venti giorni dal ricevimento dell'esposto.

Sul punto il Tribunale ritiene che il termine di venti giorni debba sicuramente ritenersi congruo e tempestivo come previsto dalla norma in esame, anche in considerazione del fatto che per motivi organizzativi, differentemente alla giustizia ordinaria ed in linea con le normali necessità operative degli organi di giustizia sportiva domestica, la Procura Federale si riunisce una sola volta a settimana.

In ogni caso, a prescindere dalle suesposte argomentazioni, appare del tutto assorbente, ai fini del rigetto dell'eccezione di improcedibilità sollevata, l'applicabilità al caso di specie della sospensione feriale dei termini dal 1 al 31 Agosto in linea con i principi dalle norme civilistiche a cui rimandano i regolamenti domestici.

Infatti, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI con la decisione n. 14/2020, rispetto alla quale il Tribunale dichiara assolutamente di non volersi discostare, la sospensione feriale dei termini costituisce un principio generale del processo civile e deve quindi ritenersi applicabile, in via generale, anche alla giustizia sportiva, in virtù di quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, ai sensi del quale *"Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile,*



nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Il comma 2 dell’art. 3 del Codice di Giustizia sportiva FIGC stabilisce inoltre che, “per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONF”. Il Collegio di Garanzia ha, in particolare, sostenuto che la sospensione feriale dei termini rappresenta “un istituto di carattere generale del processo civile e sia quindi chiara espressione di quelle norme generali che disciplinano il processo civile, alle quali (unitamente ai principi generali sempre del processo civile) fa rinvio l’art. 2, comma 6, del Codice di giustizia sportiva” (decisione della Sezione IV n. 34 del 2017).

I suddetti principi sono applicabili, in assenza di diversa previsione, anche ai giudizi che si tengono davanti agli organi di giustizia sportiva.

Nel caso di specie, pertanto, anche in considerazione dell’applicabilità della sospensione dei termini feriali, i termini di cui all’art. 52 R.G. commi 2 e 3 R.G. devono intendersi assolutamente rispettati dalla Procura Federale Fipav.

In relazione all’istanza di revoca dell’ordinanza di questo Tribunale resa in data 21 Dicembre 2022 formulata dalla difesa degli incolpati si precisa ed osserva quanto segue.

Nel confermare integralmente l’ordinanza in esame, il Tribunale, conferma che l’audizione dei due testimoni è stata ritenuta necessaria in ragione dei poteri che l’art. 41 comma 1 R.G. attribuisce al Tribunale in tema di assunzione delle prove, dove testualmente viene previsto “Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d’ufficio, l’assunzione di qualsiasi mezzo di prova”.

Ciò precisato, non può che confermarsi anche il rigetto della prova testimoniale articolata della difesa degli incolpati, sia per mancanza di articolazione dei capitoli di prova, sia perché vertente su fatti generici e comunque irrilevanti ai fini del decidere da intendersi in ogni caso successivi, come risulta dai documenti in atti, all’epoca dell’illecito contestato avvenuto in data 01 Luglio 2022. Si tenga, peraltro, in debita considerazione, la circostanza che tra i testimoni viene indicata la madre dell’atleta che, per inciso, non risulta tesserata e quindi con una evidente sua incapacità a testimoniare.

Venendo ora all’esame del merito della condotta esaminata, la difesa degli incolpati sostiene l’inesistenza di apposite norme che vietino a due soggetti di poter interloquire, ritenendo insussistente ogni ipotetica violazione in assenza di precise norme che in ogni caso



dovrebbero considerarsi emanate in aperta violazione dei principi costituzionali sulla libertà di espressione.

La difesa degli incolpati aggiunge come appaia evidente la mancanza di effettive prove dell'illecito contestato, acquisite peraltro illegittimamente da un soggetto terzo alla Procura Federale e, quindi, prive di valore, precisando che la Lube, interessata all'acquisizione delle prestazioni sportive dell'atleta, ha contattato prima il sodalizio Tuscania e successivamente il sodalizio Civitavecchia dove il predetto atleta effettivamente militava, così concordandosi un provino che sarebbe avvenuto in data 16 Luglio 2022 a Civitanova alla presenza di tutti i Dirigenti interessati.

Or bene, preliminarmente appare opportuno precisare, quale circostanza ignorata dalla difesa degli incolpati, che l'ordinamento domestico, per sua natura, non contiene norme tipicizzate che prevedono determinate conseguenze in presenza di specifiche condotte. Infatti, la tutela di carattere generale prevista dalle norme federali, deve ricondursi sostanzialmente al massimo rispetto dei principi di lealtà e probità sportiva, da intendersi quali cardini del predetto ordinamento, la cui valutazione, in relazione alla loro eventuale violazione, è demandata di volta in volta agli organi di giustizia sportiva a ciò demandati. Precipato quanto sopra, appare utile rammentare come questo Tribunale abbia più volte affermato il principio in base al quale gli atleti e i tesserati in genere, proprio in ragione del vincolo tesserativo e associativo che li lega alla Federazione sportiva di appartenenza, sono tenuti a mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva nel pieno rispetto delle norme federali FIPAV e del Codice di Comportamento Sportivo del CONI. In tale contesto, si ritiene che la condotta del tesserato Freddi si stia assunta in violazione delle predette norme.

Infatti, risulta pacifico che il tesserato Freddi, come risulta dalle evidenze documentali in atti e dalle dichiarazioni rilasciate e confermate dai testi escussi, abbia avvicinato la madre dell'atleta minorenni della rappresentativa del Lazio, proponendogli, nel corso della manifestazione Trofeo delle Regioni 2022 organizzato dalla FIPAV, al termine della gara tra le rappresentative del Lazio e delle Marche disputata il 1 luglio 2022, il trasferimento presso la propria società sportiva A.S. Volley Lube s.r.l. con promesse di futuri successi.

Nello specifico, quel che il Tribunale intende censurare non riguarda la possibilità di ogni soggetto adulto e tesserato di poter tranquillamente interloquire, così come invocato dalla difesa degli incolpati, bensì l'impropria attività di *scouting* effettuata dal Sig. Freddi nella



sua qualità di Dirigente della A.S. Volley Lube S.r.l. per l'acquisizione delle prestazioni sportive di un atleta minorenni, peraltro nel contesto di una manifestazione sportiva del tutto inadatta alle suddette finalità.

La circostanza che le trattative abbiano avuto successivamente seguito, si ritiene del tutto irrilevante ai fini della valutazione della precedente condotta tenuta dal Freddi, il quale, peraltro, nell'occasione, nonostante l'invito dei dirigenti presenti, continuava a reiterare la condotta contestata creando, peraltro, tensione tra tutti i presenti.

Tale condotta si ritiene, in ogni caso, comunque contraria ai principi di lealtà e correttezza sportiva a cui ogni tesserato deve attenersi in qualsiasi manifestazione sportiva riconducibile alla Federazione sportiva di appartenenza, dovendosi rimandare ogni eventuale forma di contatto o procacciamento atleti a contesti ufficiali ed appropriati nella fattispecie del tutto ignorati.

In forza delle suesposte ragioni, la condotta tenuta dal tesserato Freddi appare meritevole di adeguata censura con la conseguente applicazione della sanzione che viene determinata come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Giampiero FREDDI la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 15 (quindici).

Delibera di infliggere a carico del sodalizio A.S. Volley Lube S.r.l., in persona del Presidente p.t. la sanzione della multa di Euro 200,00 (duecento/00)

Roma, 19 Gennaio 2023

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 20 gennaio 2023